



Rep. Ord. N° vedi timbro informatico

Oggetto: Regolamentazione della sosta in via Fapanni, in via Lazzari ed in Piazza XXVII Ottobre – sostituzione dell’ordinanza dirigenziale n° 936/2019

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con ordinanza dirigenziale n° 392 del 24/06/2016 “Regolamentazione della circolazione in occasione del nuovo assetto del mercato di Mestre Centro” è stata regolamentata la circolazione in occasione dello svolgimento del mercato bisettimanale di Mestre;
- con successiva ordinanza dirigenziale n. 591 del 11/09/2016 è stata integrata l’ordinanza dirigenziale n° 392 del 24/06/2016;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 28 febbraio 2019 C.I. 14519 è stato approvato dall’Amministrazione Comunale il progetto di riqualificazione del mercato permanente di Mestre Centro;
- con successiva deliberazione di Giunta Comunale n.435 del 27/12/2018 C.I. 14261 è stato approvato il progetto definitivo per gli interventi di riqualificazione del mercato permanente di Mestre, a cura della Società INSULA S.p.A.;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n.394 del 20/12/2018 C.I. 14261 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica e economica per gli interventi di riqualificazione del mercato permanente di Mestre, a cura della Società INSULA S.p.A.
- con deliberazione di Giunta Comunale n° 368 del 31/10/2019 l’Amministrazione ha approvato il progetto di sistemazione della pavimentazione mercato provvisorio di Via Fapanni a Mestre Centro, nell’ambito del quale prevede anche una riorganizzazione dei sensi di circolazione e delle aree di sosta circostanti il mercato permanente;

Considerato che:

- al fine di agevolare l’accesso dei residenti e sgravare il tratto di via Lazzari sito di fronte al nuovo mercato l’Amministrazione ha ritenuto opportuno introdurre il doppio senso di marcia, nel tratto di via Fapanni compreso tra via Palamidese e via San Pio X e nel tratto di via Lazzari compreso tra via Fapanni e Piazza XXVII Ottobre;
- con deliberazione di Giunta Comunale n° 398 del 10/12/2019 l’Amministrazione ha approvato inoltre delle linee di indirizzo aggiuntive per la gestione delle aree di sosta nelle zone limitrofe il mercato di Mestre;
- le aree contigue al mercato permanente si collocano a ridosso delle aree pedonali centrali, della zona a traffico limitato del centro di Mestre e del centro commerciale



“Le Barche” al cui interno oltre a numerosi esercizi commerciali si colloca anche un supermercato che necessita di approvvigionamenti quotidiani;

- le vie Lazzari, Fapanni -a sud di via San Pio X- e Piazza XXVII Ottobre sono interessate da intensi flussi di traffico, specie nei giorni di mercato, generati da utenti alla ricerca di aree di sosta e da operatori di settore che devono effettuare consegna di prodotti con destinazioni diverse dal mercato;
- con la deliberazione di cui sopra al fine di dare ordine alle attività di carico e scarico e nell'utilizzo degli spazi l'Amministrazione ha inteso distinguere e definire l'utilizzo degli spazi dedicati alle operazioni di carico e scarico, intendendo in via estensiva l'attività di approvvigionamento dei banchi del mercato permanente e dedicando agli stessi appositi spazi, anche al fine di evitare soste improprie al di fuori delle aree di sosta definite lungo via Fapanni , via Lazzari e Piazza XXVII Ottobre;

Riconosciuta inoltre l'esigenza di identificare anche spazi da dedicate a veloci attività di carico e scarico, della durata non superiore a trenta minuti;

Preso atto quanto disposto dall'art. 47 bis del Decreto Legge n° 50/2017 convertito con Legge n° 96/2017;

Dato atto che con deliberazione di Giunta Comunale n° 421/2019 l'Amministrazione ha confermato la sussistenza delle vigenti limitazioni al traffico in via Lazzari, Fapanni, San Pio X e San Rocco;

Visto:

- l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali”;
- l'art. 17, punto 2), lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia;
- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 “Nuovo Codice della Strada”;
- gli artt. 39 e 40 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992, nonché gli artt. 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 156, 158, 159, 160, 162, 165, 167, 168 e 169 del D.P.R. del 16/12/1992 ;
- la Direttiva Ministeriale 24/10/2000 “Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione”;
- l'art. 47-bis della Legge 96 del 21/06/2017;

ORDINA

- 1) **di regolamentare la circolazione in via Fapanni, a sud di via San Pio X, secondo le seguenti disposizioni:**



- a) istituire il senso unico in direzione nord nel tratto compreso tra via Lazzari e via Palamidese;
 - b) segnalare l'inizio e la fine della pista ciclabile bidirezionale;
 - c) istituire il doppio senso di marcia nel tratto di via Fapanni compreso tra via Palamidese e via San Pio X. A tal fine è fatto obbligo ai veicoli provenienti da via Palamidese di svoltare a sinistra verso via San Pio X di dare la precedenza ai veicoli provenienti da via Fapanni;
 - d) l'intersezione tra via San Pio X e via Fapanni è regolata da apposito impianto semaforico;
 - e) segnalare gli stalli di sosta a pagamento: sugli stessi permangono le tariffe e le agevolazioni attualmente vigenti;
 - f) segnalare gli stalli di sosta per operazioni di carico e scarico di lungo termine in via Fapanni. Sugli stessi la sosta è consentita esclusivamente ai veicoli immatricolati in categoria N appartenenti agli operatori del mercato permanente. In occasione del mercato bisettimanale sugli stessi vige il divieto di sosta con rimozione;
- 2) di regolamentare la circolazione in via Lazzari, tra via Fapanni e Piazza XXVII Ottobre, secondo le seguenti disposizioni:**
- a) la circolazione avviene a doppio senso su di una corsia per senso di marcia. A tal fine segnalare l'obbligo di fermarsi e dare la precedenza ai veicoli provenienti da Piazza XXVII Ottobre nonché la direzione obbligatoria a sinistra verso via Colombo;
- 3) di regolamentare la circolazione nella diramazione di Piazza XXVII Ottobre adiacente il centro commerciale "Le Barche" e lungo via Lazzari secondo le seguenti disposizioni:**
- a) segnalare gli stalli di sosta a pagamento: sugli stessi permangono le tariffe e le agevolazioni attualmente vigenti;
 - b) Segnalare gli stalli di sosta riservati ai veicoli al servizio di persone diversamente abili dotate dell'apposito contrassegno europeo.
 - c) segnalare gli stalli di sosta per operazioni di carico e scarico di lungo termine riservati agli operatori di mercato del mercato permanente dalle ore 6:00 alle ore 13:00. Sugli stessi la sosta è consentita esclusivamente ai veicoli immatricolati in categoria N. A partire dalle ore 13:00 e fino alle ore 6:00 la sosta è consentita a tutte le categorie di veicoli;
 - d) segnalare gli stalli di sosta per operazioni di carico e scarico di breve termine, entro trenta minuti, da segnalare con apposito disco orario. Sugli stessi la sosta è consentita esclusivamente ai veicoli immatricolati in categoria N.

La presente ordinanza ha validità immediata ed esecutività in occasione della posa della relativa segnaletica stradale.



Direzione Servizi al Cittadino e Imprese
Settore Mobilità e Trasporti
Servizio Sportello mobilità terrestre

La presente ordinanza è resa pubblica mediante, la posa in opera e la manutenzione della prevista segnaletica stradale, a cura della ditta esecutrice dei lavori. Dell'avvenuta installazione va dato tempestivo avviso, tramite inoltre alla Direzione Servizi al Cittadino e Imprese, ed al Corpo di Polizia Locale, di apposito verbale riportante la data e l'ora di effettuazione degli interventi.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte ai punti, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Codice della Strada.

Mestre, 19 dicembre 2019

IL DIRIGENTE
Arch. Loris Sartori
(*atto firmato digitalmente)

(*) Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82.

Direttore dott.ssa S. Battaglia – Dirigente Arch. L. Sartori
Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Scolaro
viale Ancona 41/63 - 30172 Mestre – Venezia
mobilitatrasporti@pec.comune.venezia.it